

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023

FAQ PER L'ESERCIZIO DEL VOTO

Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?

La tessera elettorale si rinnova, su domanda dell'elettore interessato, presso l'ufficio elettorale del comune di residenza (articolo 4, comma 7, del DPR 299/2000); è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l'ufficio elettorale comunale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione (cioè da venerdì 10 a sabato 11 febbraio 2023) e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 febbraio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 13 febbraio (art. 1, comma 400, lett. g) della legge 147/2013).

È possibile votare in una sezione elettorale del proprio comune di residenza diversa da quella nella quale si è iscritti come elettori?

Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere, è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste provinciali, i rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Regione e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune (art. 40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"). La possibilità di votare in una sezione comunale diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere architettoniche (art. 1, legge 15/1991). Per altre casistiche, si rinvia al paragrafo 54 delle *Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*, pubblicate sul Portale della Regione Lombardia nella Sezione dedicata alle Elezioni regionali 2023 alla seguente pagina: <https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b/Istruzioni+regionali+uff+elettorali+di+sezione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b-on0sAka>

Per chi lavora in un comune diverso da quello di residenza è possibile votare in quel comune per le elezioni regionali?

E' possibile, sempre che si tratti di elettori iscritti nelle liste elettorali di un altro comune della Regione, in particolari fattispecie, quali quelle di cui ai paragrafi 54 e 64 delle *Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione* <https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b/Istruzioni+regionali+uff+elettorali+di+sezione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b-on0sAka> e alla circolare della Prefettura di Milano n. 7557 dell'11 gennaio 2023 (pubblicate entrambe sul Portale della Regione Lombardia nella Sezione dedicata alle Elezioni regionali 2023 cui si rinvia per dettagli); ci si riferisce, ad esempio, ai militari e agli appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel comune in cui si trovano per causa di servizio, nonché ai naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco.

Quali misure sono previste per agevolare l'esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall'Azienda sociosanitaria territoriale (ASST) oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

Qual è la procedura di voto per gli elettori residenti all'estero?

La possibilità di votare all'estero per corrispondenza non è prevista per le elezioni regionali. Tale facoltà, infatti, è prevista dalla legge statale (legge n. 459/2001) esclusivamente per le elezioni politiche e per i referendum nazionali. Gli elettori residenti all'estero regolarmente iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e gli elettori temporaneamente all'estero (ad es. per motivi di studio o di lavoro), per votare alle prossime elezioni regionali del 12-13 febbraio 2023, devono recarsi presso la sezione elettorale del Comune nelle cui liste risultano iscritti. Agli elettori residenti all'estero regolarmente iscritti all'AIRE, i Comuni di iscrizione elettorale spediscono una cartolina-avviso che reca l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione e che dà diritto a tutte le agevolazioni di viaggio concesse agli elettori sulla base della normativa statale.

I cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea residenti in Italia possono votare alle elezioni regionali?

A norma dell'articolo 4 della legge 108/68 e del DPR 223 del 1967 sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione. Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Per ulteriori dettagli, si invita a rivolgersi al Comune di residenza.

Per le elezioni regionali non sono previste norme *ad hoc* per il voto di cittadini di altri Paesi della UE residenti in Italia, diversamente da quanto stabilito dalla normativa statale per le elezioni comunali (d.lgs. 197/1996) e per l'elezione del Parlamento Europeo (d.lgs. 408/1994).

Vi sono indicazioni di carattere igienico-sanitario utili a prevenire la diffusione di malattie infettive, comprese quelle respiratorie, in occasione delle elezioni regionali?

Al riguardo, si rinvia alle raccomandazioni di carattere igienico-sanitario contenute nella circolare regionale 3 del 2 febbraio 2023 qui pubblicata <https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61a6af21-65a6-4336-ad96-6cef82bd8508/circolare+3+del+2+febbraio+2023.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORLDKSPACE-61a6af21-65a6-4336-ad96-6cef82bd8508-ooiqPBp> riguardante i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.

Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?

Gli elettori di un comune della Regione che si trovino ricoverati in ospedali e case di cura ubicati nella stessa Regione possono votare nel luogo di ricovero, tramite seggi ospedalieri, seggi speciali o seggi volanti: per dettagli sulle modalità di raccolta del voto, si rinvia alla disciplina statale di cui alla lettera D) della circolare della Prefettura di Milano n. 7557 dell'11 gennaio 2023, alla circolare regionale 3/2023 (<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61a6af21-65a6-4336-ad96-6cef82bd8508/circolare+3+del+2+febbraio+2023.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORLDKSPACE-61a6af21-65a6-4336-ad96-6cef82bd8508-ooiqPBp>) relativa agli adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e alle operazioni di votazione e di scrutinio, nonché al Capitolo XVIII *delle Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*

<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b/Istruzioni+regionali+uff+elettorali+di+sezione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b-on0sAka>

Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?

Gli elettori fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono farsi accompagnare in cabina elettorale da una persona di fiducia, liberamente scelta, purché iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune d'Italia.

L'assistenza di un accompagnatore è ammessa ove ricorra almeno uno dei seguenti casi:

- l'impedimento fisico è evidente;
- sulla tessera elettorale è stato apposto un timbro con la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali in ordine inverso delle parole "diritto voto assistito";
- l'elettore non vedente è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile rilasciato dall'INPS;
- l'elettore esibisce un certificato rilasciato da un medico dell'ASST attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap (*Per ulteriori dettagli, si rinvia al paragrafo 68 delle Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione pubblicate sul Portale della Regione Lombardia*

<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b/Istruzioni+regionali+uff+elettorali+di+sezione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b-on0sAka>

Sono previste particolari modalità per consentire l'espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione?

Possono votare presso il proprio domicilio:

-gli elettori affetti da gravissime infermità tali da rendere impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano;

-gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Per esercitare il diritto di voto, gli elettori che si trovino in una delle suddette condizioni devono far pervenire, entro il 20° giorno antecedente la data della consultazione elettorale, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- una dichiarazione in carta libera, corredata di una copia della tessera elettorale, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo nonché un eventuale recapito telefonico;
- un certificato medico, rilasciato dall'ASST in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, attestante l'esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato stesso, oppure delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Il termine entro il quale manifestare la volontà di votare a domicilio è da considerarsi non perentorio, e quindi i Comuni potranno, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, accogliere istanze pervenute anche oltre tale termine. Per le elezioni regionali, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo se l'elettore abita nel territorio della stessa Regione. *(Per ulteriori dettagli, si rinvia al paragrafo 80 delle Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione pubblicate sul Portale della Regione Lombardia)*

<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b/Istruzioni+regionali+uff+elettorali+di+sezione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b-on0sAka>

I detenuti hanno diritto di voto?

L'elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale; tale diritto può essere esercitato (tramite ammissione al voto nel luogo di reclusione o custodia preventiva), per le elezioni regionali, se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio della Regione Lombardia. Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso (art. 8 della legge 136/1976). Per ulteriori dettagli sul voto dei detenuti non privati del diritto di elettorato attivo, si rinvia alla circolare della Prefettura di Milano n. 7557 dell'11 gennaio 2023 e al Capitolo XIX *delle Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*

<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b/Istruzioni+regionali+uff+elettorali+di+sezione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b-on0sAka>

Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie: 1) carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché da non oltre tre anni; 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia (art. 48 T.U. 570/1960).

Vorrei chiedere al mio Comune la carta d'identità elettronica (CIE). Se il 12 febbraio prossimo la CIE non mi sarà stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d'identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta della CIE?

Sì, può essere esibita la ricevuta della richiesta di CIE, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare, nonché del numero della CIE cui si riferisce.

Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?

No. Il telefono cellulare dev'essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione. Per dettagli, si rinvia al paragrafo 59 *delle Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione* <https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b/Istruzioni+regionali+uff+elettorali+di+sezione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b-on0sAka>

Nel caso in cui l'elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?

Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l'elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate. Al riguardo, si rinvia alla nota a piè di pagina riportata al paragrafo 73 *delle Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione* <https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b/Istruzioni+regionali+uff+elettorali+di+sezione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b-on0sAka>

I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?

No. L'elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé dei minori.

È prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle operazioni di voto e scrutinio analogamente a quanto previsto per i rappresentanti di lista nelle elezioni politiche?

Sì. I delegati delle liste provinciali di candidati e i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio. I rappresentanti designati devono essere elettori della Regione. Tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso dei designati. Per ulteriori dettagli, si rinvia al paragrafo 21 delle *Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione pubblicate sul Portale della Regione Lombardia*

<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b/Istruzioni+regionali+uff+elettorali+di+sezione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3aa4d4cd-27e2-407f-b92e-2afed798be2b-on0sAka>